

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] in qualità di eredi del defunto [redacted] lamentavano che la somma di £. [redacted] che asserivano consegnata in data 13.3.2001 dal [redacted] al nipote [redacted] non era mai stata restituita.

Ciò premesso gli attori convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano [redacted] in qualità di erede di [redacted] per sentire accertare in via preliminare la loro qualità di eredi di [redacted] e condannare la convenuta alla restituzione della somma di [redacted] indebitamente trattenuta.

Si costituiva in giudizio [redacted] per richiedere il rigetto della domanda ed eccepire la propria estraneità ed inconsapevolezza rispetto al preteso rapporto fiduciario tra il marito e lo zio e, dall'altro, per contestarne la sussistenza.

In via riconvenzionale la convenuta chiedeva la condanna degli attori alla restituzione in suo favore della somma di [redacted] euro relativa all'asserito disbrigo di pratiche da parte del [redacted] nell'interesse del [redacted]

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., espletata l'istruzione probatoria con l'assunzione delle prove orali dedotte, la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

Va preliminarmente accertata la qualità di eredi di [redacted] in capo agli attori, circostanza non contestata dalla convenuta.

La domanda è infondata e va pertanto rigettata.

Gli attori a fondamento della asserita consegna da parte di [redacted] al nipote [redacted] della somma di £. [redacted] e

della pretesa di restituzione azionata nei confronti dell'erede di quest'ultimo hanno prodotto il documento n. 1.

Trattasi di scrittura del seguente tenore."Milano 13-3-2001
Deposito la somma di [redacted] in custodia per ogni evenenza

A giudizio del Tribunale il suddetto documento non può essere utilizzato come prova dell'avvenuta consegna della somma a [redacted] per la pretesa finalità di custodia per ogni evenienza od occorrenza dello zio [redacted]

Invero la dicitura "[redacted]", redatta in stampatello, non costituisce sottoscrizione riconducibile al de cuius, inoltre il contenuto della scrittura, nel quale risulta apposta la sola sottoscrizione "[redacted]" non evidenzia alcunché in ordine alle modalità ed al luogo del deposito.

Il richiamato contenuto della scrittura in esame, non costituisce, come invocato dagli attori, la prova scritta dell'avvenuta consegna della somma di denaro al [redacted] la parte del [redacted] e neppure di un titolo della datio pecuniae implicante l'obbligo della restituzione (Cass. n. 738 del 28.1.1999, Cass. n. 3642 del 24.2.2004).

In assenza di prova circa il fatto costitutivo della pretesa restituzione la domanda va rigettata.

Rigetto merita anche la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto la documentazione fornita non costituisce prova dell'esistenza di crediti di [redacted] nei confronti di [redacted] né della convenuta nei confronti di quest'ultimo. La reciproca soccombenza induce alla compensazione tra le parti delle spese di lite.


PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide:

rigetta
la domanda
dichiara
compensate tra le parti le spese di lite.

Milano, 25 ottobre 2005

Il Giudice



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATA OGGI
- 3 NOV. 2005
IL CANCELLIERE

Francesco d'Alto